

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

2.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RUSSO CARLO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della formulazione degli articoli):	
Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);	
SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);	
BERNARDI ed altri: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (Testo unificato) (798) . . .	43
PRESIDENTE	43, 46, 48, 52, 53, 55, 56 57, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 71
BOTTARELLI	58, 60, 66
CATTANEI, Relatore	46, 52, 53, 55, 56, 57 59, 61, 63, 65, 68, 71
CODRIGNANI GIANCARLA	59, 61, 62, 63
CONTE ANTONIO	58
CORGHI	67
DE POI	48, 59
LOMBARDI RICCARDO	46, 60, 67
PAPA DE SANTIS CRISTINA	48, 62
SALVI	55, 61, 67, 68
SANZA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	46, 48, 53, 55, 60, 61 63, 65, 66, 67, 68, 71
SPINELLI	67

La seduta comincia alle 10,20.

LEZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo; e delle proposte di legge Salvi ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo; Bernardi ed altri: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (Testo unificato) (445-240-798-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in un testo unificato, del disegno di legge: « Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo » e delle proposte di legge di iniziativa dei

deputati Salvi ed altri: « Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo »; e Bernardi ed altri: « Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo ».

Ricordo che nella seduta del 19 ottobre scorso avevamo approvato gli emendamenti all'articolo 3, ma non la nuova formulazione dell'articolo stesso.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 3 che, dopo le modifiche approvate nella scorsa seduta, risulta così formulato:

ART. 3.

(Presidenza e compiti del CIPES).

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), istituito con l'articolo 1 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è presieduto per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri, quando i problemi all'esame investano le linee di politica estera e cooperazione economica internazionale, con particolare riguardo per i paesi in via di sviluppo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CIPES.

Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CIPES, integrato dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici, delle partecipazioni statali e della sanità, si riunisce almeno quattro volte l'anno.

Il CIPES approva la relazione annuale sull'attuazione della politica italiana di cooperazione con i paesi in via di sviluppo. La relazione, elaborata dal Ministero degli affari esteri, conterrà un consuntivo dell'attività dell'anno precedente e le linee previsionali e programmatiche per l'anno successivo e sarà allegata allo stato di

previsione della spesa di Ministero degli affari esteri.

(È approvato).

Ricordo che nella seduta precedente avevamo formulato gli articoli fino al 17, ed avevamo approvato in via di principio alcuni emendamenti agli articoli 25, 26, 28 e 44 che sono stati trasmessi per il prescritto parere, alle Commissioni I e V, che si sono pronunciate in senso favorevole.

Riprendiamo con gli articoli 18 e 19 ai quali non sono stati presentati emendamenti e che porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 18.

(Esperti).

Gli esperti, di cui all'articolo 14, sono tratti dalle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dallo Stato o dagli enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamato o trattenuto in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

b) personale assunto a tal fine dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato;

c) personale dipendente da enti ed organismi specializzati di cui all'articolo 16.

Al personale specializzato di cui sopra può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura indispensabile per l'adempimento dei propri compiti nei modi indicati dal precedente articolo 14.

(È approvato).

ART. 19.

(Doveri del personale inviato all'estero).

Il personale inviato in servizio all'estero è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alla dignità del proprio compito, alle finalità del-

la presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

Il capo della Rappresentanza italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il capo della Rappresentanza italiana competente per territorio vigila altresì sul corretto svolgimento delle attività del personale italiano assunto alle dipendenze del paese ospite o di organismi internazionali operanti nel paese medesimo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 20.

(Personale alle dipendenze dei paesi emergenti e di organismi internazionali).

Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dal quale il personale dipende o che esercita la vigilanza sull'ente di appartenenza, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera a) dell'articolo 18, ed il personale con contratto di diritto privato, di cui alla lettera b) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del paese straniero o degli enti ed organismi internazionali di cui sopra, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal paese straniero o dall'ente od organismo internazionale sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, è attribui-

to al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto contemplato rispettivamente nelle lettere a) e b) dell'articolo 18, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con il paese, con l'ente o l'organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Personale alle dipendenze dei Paesi in via di sviluppo e di organismi internazionali).

Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero o con l'ente pubblico dal quale il personale dipende, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera a) dell'articolo 18, nonché il personale con contratto di diritto privato di cui alla lettera b) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del paese straniero o dei suddetti enti ed organismi, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal paese o dagli enti ed organismi di cui sopra sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, può essere attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli

eventuali miglioramenti disposti dal paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì, a carico delle amministrazioni di appartenenza, il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto, contemplato rispettivamente nelle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 18, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

Limitatamente al personale ospedaliero di cui al seguente articolo 26, i contributi relativi a tali prestazioni assistenziali e previdenziali possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza.

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 20, e accolto dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 21.

(*Invio all'estero di esperti privati*).

Il Dipartimento può disporre l'invio nei paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

Il Dipartimento può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione.

Il Dipartimento può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al

primo comma, alle dirette dipendenze di paesi in via di sviluppo o di enti ed organizzazioni internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi, è subordinata ad autorizzazione del Dipartimento, il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

Gli onorevoli Lezzi e Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del secondo comma:

« Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualifica assunto dal Dipartimento con contratto di diritto privato ».

LOMBARDI. Il gruppo socialista intende mantenere questo suo emendamento, che costituisce una giusta misura per evitare abusi e sperequazioni.

CATTANEI, *Relatore*. Non ho nulla in contrario in ordine all'approvazione di questo emendamento.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21 che, dopo la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 21.

(*Invio all'estero di esperti privati*).

Il Dipartimento può disporre l'invio nei paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti,

società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

Il Dipartimento può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualifica assunto dal Dipartimento con contratto di diritto privato.

Il Dipartimento può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma, alle dirette dipendenze di paesi in via di sviluppo o di enti ed organizzazioni internazionali operanti per il progresso economico, sociale, tecnico e culturale di detti paesi, è subordinata ad autorizzazione del Dipartimento, il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

(È approvato).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 22.

(Divieto di emolumenti aggiuntivi - Eccezioni).

Salvo il caso contemplato nell'articolo 20 il personale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18 non può percepire nel paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Dipartimento, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana, fuorché il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiun-

tivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorché autorizzata dal Dipartimento, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

(È approvato).

ART. 23.

(Corsi preparatori).

Il Dipartimento può svolgere, direttamente o a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 16, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale da inviare nei paesi in via di sviluppo.

I corsi possono essere organizzati di intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese private italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei paesi ospitanti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 24.

(Attestato finale).

Al termine del servizio, il Ministero provvede a rilasciare, su richiesta degli interessati, un apposito attestato da cui risulti la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica Amministrazione: nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

nell'ammissione agli impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

Il periodo di servizio è compiuto in aggiunta ai limiti massimi di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

Il servizio d'insegnamento prestato in un paese in via di sviluppo da docenti

universitari e da cultori della materia è considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge ed ai fini dei concorsi universitari, secondo l'ordinamento dell'istruzione superiore.

Ad ogni altro effetto giuridico, e salve più favorevoli disposizioni di leggi speciali, le attività di servizio prestate in un paese in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 20, 21 e 33 della presente legge, sono riconosciute equivalenti ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale.

Gli onorevoli Bottarelli e Cristina Papa De Santis hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al quarto comma le parole « e da cultori della materia ».

PAPA DE SANTIS CRISTINA. Il nostro emendamento è motivato dal fatto che la dizione « cultori della materia » ci sembra estremamente generica: nessuno, infatti, può definirsi, ad avviso del gruppo comunista, « cultore di una materia » senza riferimenti precisi.

Ci rendiamo, per altro, conto che prevedere soltanto i docenti universitari potrebbe sembrare una discriminazione ed un privilegio riservato a questi ultimi rispetto ad un qualunque insegnante qualificato che pure realizza servizi quali quelli indicati nell'articolo in esame.

La questione potrebbe essere risolta, perciò, togliendo l'intera espressione « da docenti universitari e da cultori della materia », nel prevedere che il servizio d'insegnamento prestato in un paese in via di sviluppo venga considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge ed ai fini dei concorsi universitari.

DE POI. Comprendo che la dizione potrebbe essere pleonastica; mi chiedo solo se in questo caso non si crei un titolo superiore per chi non potrebbe eccedere al concorso universitario, determinando una specie di scappatoia attraverso la quale si potrebbero inserire coloro che non abbiano maturato altri titoli per eccedere al concorso.

PAPA DE SANTIS CRISTINA. Vi sono regole precise di accesso ai concorsi previste dalla nuova legge.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Questa qualifica è prevista dall'articolo 17 della legge n. 1222 e il Ministero della pubblica istruzione ci ha suggerito di usarla. Si tratta di persone sprovviste del titolo di liberi docenti ma ritenute idonee dai consigli di facoltà ad incarichi di questo genere.

PRESIDENTE. Credo sia opportuno non insistere sull'emendamento, trattandosi di una materia estremamente delicata. Poiché è stata dato questo suggerimento dal Ministero della pubblica istruzione, credo che convenga approvare il testo che è stato proposto, che mi pare sia di più ampia portata. L'espressione « cultori della materia » dà la possibilità alle facoltà di riconoscere che un laureato, pur senza avere la libera docenza, è ritenuto idoneo all'insegnamento di una determinata materia. Questo può servire ai giovani e, poiché lo scopo è anche quello di andare incontro non solo ai cattedratici ma anche ai giovani di buona volontà, se sopprimessimo le parole « cultori della materia » potremmo determinare un risultato opposto rispetto alle valide intenzioni espresse dall'onorevole Papa.

Mi richiamo anche a quanto ha detto in altra occasione l'onorevole Cardia: siamo di fronte ad una legge sperimentale, nulla vieterà di modificarla quando ne avremo visti i risultati. Ritengo pertanto che convenga mantenere il testo così com'è.

PAPA DE SANTIS CRISTINA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo di cui ho dato lettura (*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Ricordo che nella precedente seduta la Commissione ha approvato in via di principio un emendamento aggiuntivo alla fine del penultimo comma, sul quale la I Commissione

affari costituzionali ha espresso parere favorevole. L'articolo risulta pertanto così formulato:

ART. 25.

(Utilizzazione di dipendenti pubblici e magistrati).

Il personale dello Stato e di enti pubblici di cui all'articolo 18, lettera a), può essere utilizzato nei limiti di contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro.

Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione del Dipartimento:

con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato;

con decreto del Ministro degli affari esteri d'intesa con l'ente pubblico interessato e con l'autorizzazione dell'amministrazione vigilante, per il personale dipendente da enti pubblici.

La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro; il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

La durata di ogni incarico non può essere inferiore a tre mesi né superare i

quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione. Solo in caso di inderogabili e comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale, previa delibera del Comitato direzionale. Decorso tale termine nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non dopo l'interruzione di almeno un anno e per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'Amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio permanente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riassorbiti dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Anche all'articolo 26 la Commissione ha approvato nella precedente seduta un emendamento sostitutivo del secondo comma, trasmesso alla I Commissione affari costituzionali per il parere, che è risultato positivo. L'articolo 26 risulta pertanto così formulato:

ART. 26.

(Dipendenti di enti pubblici e docenti universitari).

Gli enti pubblici, previo nulla osta delle Amministrazioni vigilanti, compresi gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, d'intesa con il Ministero degli affari esteri possono, compatibilmente con le esigenze di servizio collocare in aspettativa per un periodo non supe-

riore a 4 anni personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 18, lettera a).

Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui al precedente articolo 25, quarto comma, a carico dell'Amministrazione di appartenenza. Solo per il personale degli enti ospedalieri l'intero onere relativo a tali assegni (comprese le indennità di aggiornamento e di rischio ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 28) può essere assunto dal Dipartimento. Tale personale è inviato all'estero nella forma prevista dall'articolo 25 e con il trattamento previsto nel presente titolo. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi possono essere rimborsati dal Ministero degli affari esteri all'amministrazione di appartenenza.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle Università italiane a usufruire di un congedo con assegni di durata non superiore a 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le facoltà di studi di cui alla lettera g) dell'articolo 14.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27, al quale non sono stati presentati emendamenti e che porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 27.

(Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto).

Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera a) dell'articolo 18 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quel-

li relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

Al personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 18 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei paesi suddetti o che dipendano da tali paesi e da organismi o enti internazionali.

Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 30.

(È approvato).

All'articolo 28 la Commissione ha approvato nella precedente seduta un emendamento soppressivo del punto 6), sul quale la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole. L'articolo 28 risulta pertanto così formulato:

ART. 28.

(Trattamento economico all'estero).

Il personale civile e militare di cui alla lettera a) dell'articolo 18, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo sti-

pendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

a) dall'indennità-base di cui all'allegata tabella A;

b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, sempreché la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà. Tale indennità non può essere nuovamente accordata per lo stesso paese nel caso di nuova missione che abbia inizio nei dodici mesi dalla fine della precedente.

Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

1) articolo 163, secondo comma, sul godimento del congedo ordinario;

2) articolo 173, sugli aumenti per situazione di famiglia;

3) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;

4) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;

5) articolo 186 sui viaggi di servizio, limitatamente ad un viaggio annuo, autorizzato dal Dipartimento su conforme parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15;

6) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

7) articolo 208, sull'indennizzo per danni;

8) articolo 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

9) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 29, al quale non sono stati presentati emendamenti e che porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 29.

(Congedo e spese di viaggio).

Al personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera a), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 28.

Al personale civile e militare spetta il pagamento delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé, qualora il servizio sia di durata superiore ad un anno, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del pagamento saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro.

Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia. Il diritto è acquisito dopo diciotto mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 30:

ART. 30.

(Trattamento economico e assicurativo).

Il contingente del personale di cui all'articolo 18, lettera b), assunto direttamente con contratto di diritto privato, è

stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 28.

Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'Amministrazione a prestare servizio nel medesimo paese ai sensi dell'articolo 18, lettera a).

Il personale suddetto è iscritto, a carico dell'Amministrazione o ente assuntore, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti istituti previdenziali.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'Amministrazione o dall'ente assuntore, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Gli onorevoli Cristina Papa De Santis e Antonio Conte hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, terza riga, aggiungere dopo le parole: è stabilito le parole: ogni triennio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo le parole: è stabilito la parola: periodicamente.

PAPA DE SANTIS CRISTINA. Sono d'accordo con l'emendamento del Governo e ritiro il mio.

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 che, con la modifica testè approvata, risulta così formulato:

ART. 30.

(Trattamento economico e assicurativo).

Il contingente del personale di cui all'articolo 18, lettera b), assunto direttamente con contratto di diritto privato, è stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 28.

Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'Amministrazione a prestare servizio nel medesimo paese ai sensi dell'articolo 18, lettera a).

Il personale suddetto è iscritto, a carico dell'Amministrazione o ente assuntore,

re, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti istituti previdenziali.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma, sono regolati da apposite convenzioni concluse con gli istituti assicurativi dall'Amministrazione o dall'ente assuntore, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale della assicurazioni, l'Amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 31.

ART. 31.

(Contenuto del contratto).

Il contratto di cui all'articolo 30 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 28;

d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di un'indennità di fine contratto, in misura non inferiore a un dodicesimo dell'intero trattamento mensile per ogni mese di servizio prestato.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la lettera d) con la seguente: « la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di una indennità di fine contratto, in misura non inferiore alla metà della retribuzione fondamentale per ogni mese di servizio prestato, maggiorato rispettivamente del 20 per cento o del 40 per cento per coloro che rientrano in Italia da sedi disagiate o particolarmente disagiate ».

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'emendamento tende a migliorare il livello dell'indennità di fine contratto, che attualmente presenta forti disparità in relazione alle sedi di provenienza.

CATTANEI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, accolto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 31 che, a seguito dell'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

ART. 31.

(Contenuto del contratto).

Il contratto di cui all'articolo 30 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 28;

d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di una indennità di fine contratto, in misura non inferiore alla metà della retribuzione fondamentale per ogni mese di servizio prestato, maggiorato rispettivamente del 20 per cento o del 40 per cento per coloro che rientrano in Italia da sedi disagiate o particolarmente disagiate.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 32, al quale non sono stati presentati emendamenti e che porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 32.

(Missioni non superiori a tre mesi - Retribuzione).

Il personale civile e militare di cui all'articolo 18, lettera a), ed eccezionalmente esperti qualificati designati allo scopo dal direttore generale del Dipartimento possono essere inviati all'estero in breve missione di durata non superiore a tre mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, nei limiti dei mezzi finanziari all'uopo determinati dal Comitato direzionale, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente d'appartenenza di intesa con il Ministero degli affari esteri o, per gli esperti come sopra designati, con decreto del presidente del Comitato direzionale, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 30, secondo comma.

Per le missioni suindicate è corrisposta dal Dipartimento una indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 28 o nel secondo comma dell'articolo 30 per ogni giorno di missione, con le modalità di pagamento di cui all'articolo 209 primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(Volontari).

Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei paesi interessati, nonché di adeguata formazione e d'idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di lavoro nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

a) con i paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano;

b) con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 nell'ambito di programmi approvati dal Dipartimento;

c) con enti ed organismi internazionali, ai cui programmi lo Stato partecipi o concorra.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

Gli onorevoli Lezzi e Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del primo comma:
« d) con il Ministero degli affari esteri ».

SALVI. Sono d'accordo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Suggestirei un emendamento formale alla lettera c), nel senso di aggiungere dopo la parola « Stato » l'altra « italiano ».

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Papa De Santis Cristina e Conte Antonio hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, riga quarta, dopo la parola: « determinate », aggiungere l'altra: « periodicamente ».

Gli onorevoli Giancarla Codrignani e Antonio Conte hanno presentato il seguente emendamento:

All'ultima riga sostituire le parole: « all'articolo 37 », con le altre: « all'articolo 15 ».

CATTANEI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento in quanto l'articolo 33 richiama necessariamente l'articolo 37.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare questo emendamento e di riesaminarlo dopo l'approvazione dell'articolo 37. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

CATTANEI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione per i due emendamenti.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento aggiuntivo alla lettera c), accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Lezzi, aggiuntivo alla fine del primo comma, per il quale relatore e Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Papa De Santis aggiuntivo al secondo comma, per il quale relatore e Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 che, con le modifiche testé apportate, risulta del seguente tenore:

ART. 33.

(Volontari).

Agli effetti della presente legge, sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei paesi interessati, nonché di adeguata formazione e d'idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di lavoro nei paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione:

a) con i paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi con lo Stato italiano;

b) con enti, istituti ed organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 37 nell'ambito di programmi approvati dal Dipartimento;

c) con enti ed organismi internazionali ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o concorra;

d) con il Ministero degli affari esteri.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di for-

mazione e di addestramento dei volontari sono determinate preiodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34.

(Contenuto del contratto).

Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;

2) il trattamento economico, adeguato alle condizioni di vita del paese ospitante e tenuto conto dello spirito e delle finalità del volontariato. Il trattamento economico deve comprendere le spese di viaggio, anche per i familiari a carico, il trasporto degli effetti personali, all'inizio e al termine del servizio ed una indennità di fine servizio pari a una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato;

3) il godimento di ferie annuali retribuite di 45 giorni nel biennio, salvo più favorevoli disposizioni della legislazione del paese ospitante; nonché la concessione di congedi straordinari per l'esercizio di diritti politici o per gravi e comprovanti motivi;

4) il trattamento previdenziale, assicurativo ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio e morte. Tale trattamento deve prevedere l'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — e la stipulazione di un contratto assicurativo per la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni dell'integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio; nonché una indennità per il caso di morte durante il servizio o per cause di

servizio da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa, o per fatto a lui addebitabile, e ai figli minori, o in mancanza di essi ad altra persona designata dal volontario.

I criteri di congruità del trattamento di cui al numero 2) del comma precedente sono fissati dal Comitato direzionale del Dipartimento, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, comma primo; la remunerazione base, tendenzialmente uguale per tutti i volontari, viene maggiorata secondo coefficienti annuali che tengano conto delle condizioni di vita del paese ospitante, con l'eventuale aggiunta di una integrazione per i familiari.

Gli onorevoli Giancarla Codrignani e Bottarelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, riga 6, sostituire le parole: all'articolo 37, con le altre: all'articolo 15.

CATTANEI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare questo emendamento e di riesaminarlo dopo l'approvazione dell'articolo 37. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 35.

(Interruzione del trattamento economico).

In via eccezionale, quando le condizioni di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 34 siano giudicate inadeguate dal Dipartimento, l'onere per l'inte-

grazione del trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreti del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo, di cui all'articolo 15.

Il Ministero degli affari esteri può assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 33 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 36.

(Registrazione del contratto).

La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 34, presso il Dipartimento.

A tal fine il Dipartimento deve verificare la conformità del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 34, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti nell'articolo 33. Per quanto riguarda la formazione, le modalità d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita la Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma.

Copia del contratto registrato è trasmessa dal Dipartimento alla Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 39.

Gli onorevoli Bottarelli e Cristina Papa De Santis hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, riga 9, sostituire le parole: all'articolo 3, con le altre: all'articolo 15.

CATTANEI, *Relatore*. Anche per questo emendamento mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Come è stato fatto per gli emendamenti agli articoli 33 e 34, anche in questo caso propongo che l'emenda-

mento sia accantonato e riesaminato dopo l'approvazione dell'articolo 37. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 36 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

ART. 37.

(Riconoscimento di idoneità per enti privati).

Gli enti, gli istituti e gli organismi pubblici o privati che operino nel settore del volontariato civile realizzando propri programmi, possono ottenere il riconoscimento d'idoneità ai fini di cui al successivo terzo comma, con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una apposita Sezione per il volontariato del Comitato consultivo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle associazioni o dagli enti indicati nella lettera c) dell'articolo 7 ed altri due tra quelli designati dalle confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti in seno al Comitato dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale.

Il riconoscimento d'idoneità degli enti, istituti ed organismi di cui sopra, può essere dato a condizione che i medesimi risultino costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, alla selezione, all'addestramento ed all'impiego dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli periodici che dovranno essere all'uopo stabiliti dal Dipartimento. La stessa Sezione coadiuva il Dipartimento nelle funzioni di vigilanza sugli enti, istituti ed organismi succitati.

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, agli istituti ed agli organismi riconosciuti idonei ai

sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), contributi o rimborsi spese per la informazione, la selezione, la formazione e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari; per le spese di equipaggiamento dei volontari stessi; per l'acquisto e il mantenimento dell'attrezzatura necessaria all'adempimento dei rispettivi compiti operativi; per gli oneri derivanti dalle assunzioni contrattuali di cui all'articolo 33, lettera b).

I contributi di cui sopra sono concessi con priorità in relazione ad iniziative di enti che provvedano, ai sensi dell'articolo 33, all'impiego dei volontari in paesi in via di sviluppo.

Quando i programmi di cooperazione predisposti dagli enti, dagli istituti e dagli organismi suindicati prevedano impegni pluriennali con impiego esclusivo o prevalente dei volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della Sezione speciale di cui all'articolo 15, un contributo non superiore al 50 per cento del costo complessivo del programma.

Gli onorevoli Antonio Conte e Bottarelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire dalle parole: « di una apposita sezione per il volontariato del Comitato consultivo », fino in fondo, con le altre: « della sezione speciale di cui all'articolo 15 del Comitato consultivo ».

CONTE ANTONIO. Ritengo che con questo emendamento sarà possibile ottenere una maggiore collegialità nel programmare e nel controllare tutte le attività legate alla cooperazione. Infatti, prevedere un'altra sezione speciale significherebbe complicare le attività di intervento e di incidenza reale. La discussione relativa all'articolo 15 era proprio legata a questo criterio di incisività. È per questa ragione che l'emendamento che proponiamo si inquadra nella prospettiva di una maggiore capacità esplicativa per tutto il provvedimento di legge.

SALVI. Desidero, in questa sede, dire che, allorché si è trattato di approvare un emendamento all'articolo 15 presentato dal gruppo comunista (riguardante l'allargamento dei membri della Commissione) non ci è stata fatta presente questa motivazione, altrimenti noi già in quella sede avremmo manifestato il nostro dissenso.

Ritengo che il provvedimento di legge riguardante la cooperazione con i paesi in via di sviluppo, così come è stato strutturato, debba tener conto delle esperienze finora avute sul piano economico, sociale e commerciale.

Una parte del disegno di legge riguarda il volontariato e la sua problematica, intesa come una esigenza proveniente dal mondo giovanile italiano onde svolgere questo servizio civile nei paesi in via di sviluppo. A riguardo del volontariato, penso che sia necessaria una sezione speciale composta da persone che conoscano le attese dei giovani. Per questo motivo sono contrario all'emendamento presentato dal gruppo comunista.

BOTTARELLI. Desidero sottolineare che, nel proporre il nostro emendamento, non intendevamo esprimere alcun giudizio negativo sulla questione del volontariato, tant'è che abbiamo accettato originariamente la presenza delle due sezioni. Le nostre perplessità, ripeto, non erano appuntate tanto sul volontariato, del quale riconosciamo l'importanza, quanto sulla necessità di una razionalizzazione della legge e di una unificazione dei compiti attribuiti alle sezioni speciali.

La presenza delle due sezioni nasce, come i colleghi sanno, dall'impostazione della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, nella quale si prevedeva una sezione che si occupasse di questioni di natura finanziaria ed un'altra che si occupasse, invece, delle questioni specificamente attinenti al volontariato.

Con la nuova normativa vengono ampliati i compiti delle sezioni speciali: non più soltanto compiti di verifica delle convenzioni, ma anche compiti di controllo, come risulta da un articolo che abbiamo

approvato nel corso della precedente seduta. Penso che, nel momento in cui costituissimo una sezione rappresentativa di tutte le componenti presenti nel comitato consultivo, si creerebbe una inutile complicazione che andrebbe a ledere la funzionalità degli interventi attuati dalle organizzazioni del volontariato.

Un'unica sezione, d'altro canto, offre la possibilità a questo organismo di poter disporre di una visione globale ed onnicomprensiva rispetto a tutte le organizzazioni della cooperazione; ciò costituirebbe un contributo per poter trattare tutta la materia in modo uniforme, tenendo conto dei diversi aspetti finanziari, industriali e di assistenza tecnica del volontariato.

DE POI. Vorrei esprimere la mia meraviglia per questo emendamento proposto dai colleghi comunisti, al quale non si era fatto cenno precedentemente e che riguarda uno degli aspetti fondamentali del provvedimento legislativo al nostro esame.

Sono favorevole al coordinamento ed alla razionalizzazione testè auspicati dal collega Bottarelli, ma mi sembra che, data la già esigua proporzione tra rappresentanti del volontariato e rappresentanti di altre categorie, un ulteriore svuotamento porterebbe a non considerare più gli interessi e le esigenze di una categoria che ha indubbiamente la sua importanza nel funzionamento e nell'applicazione della legge.

Prego, perciò, i colleghi comunisti di voler riconsiderare l'intera questione, tanto più che la loro proposta rischia, in qualche modo, di sminuire la portata della legge. Tra l'altro, mi pare che l'emendamento in questione sia anche contrario alle indicazioni date nella scorsa seduta dal collega Cardia.

Rinnovo perciò, così come ha fatto poc'anzi l'onorevole Salvi, la preghiera nei confronti dei colleghi comunisti perché vogliano ritirare l'emendamento da loro proposto.

CODRIGNANI GIANCARLA. Vorrei aggiungere alcune osservazioni, dovute anche alla mia esperienza di lavoro all'interno delle organizzazioni del volontariato.

Mi rendo conto che si tratta di compiere un salto qualitativo; d'altronde, il proponimento globale del testo al nostro esame è senz'altro quello di migliorare per quanto possibile tutti gli organismi legati alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, e quindi anche quelli del volontariato. Non credo che, in quest'ottica, sia molto qualificante lasciare che il volontariato resti ancora un corpo separato di cui poi la società nel suo complesso non si fa carico.

Mi permetto di sottolineare, inoltre, che con l'articolo 7, le organizzazioni del volontariato hanno ottenuto un pieno riconoscimento formale. Per altro, questo articolo 37 non parla di una programmazione, non entra nel merito del lavoro del volontario, ma parla del riconoscimento dell'idoneità. Anche nel successivo articolo 38 si tratta dell'indennità di reinserimento, di questioni di carattere normativo o amministrativo che non hanno alcuna attinenza precisa con le finalità della legge. Penso che non dobbiamo permettere che i volontari siano soltanto « le anime belle ».

Con questa legge ci siamo assunti un compito che dobbiamo rispettare: quello di dare dimensioni diverse al rapporto di cooperazione, in modo che costituisca un asse portante dell'economia italiana; non credo che, in questa ottica, il volontariato debba essere separato dagli altri organismi.

CATTANEI, *Relatore*. Ho ascoltato con molta attenzione le considerazioni svolte a sostegno dell'emendamento presentato dai colleghi Conte e Bottarelli, tuttavia ritengo che le argomentazioni così lucidamente esposte dai colleghi Salvi e De Poi abbiano sicura prevalenza sulle prime. Non si tratta di considerare i volontari civili nell'ambito di questa legge come un corpo separato, sibbene di limitare, nell'ambito delle previsioni legislative, il

ruolo dei volontari. In sostanza la legge n. 1222, nella sua filosofia, che è in parte recepita anche in questo articolato, oltre agli aspetti che riguardano la cooperazione economica e tecnica, ha la sua caratteristica nella non esaltazione del ruolo del volontariato civile, nei cui confronti dobbiamo essere tutti estremamente sensibili. Quindi non vogliamo stabilire che si tratta di un corpo separato, ma attraverso l'articolo 37 stabiliamo proprio un'integrazione dei volontari civili nel complesso della legge e relativamente ai diversi rapporti con l'articolo 7.

Si tratta di dare il giusto rilievo alla attività dei volontari civili, anche attraverso la costituzione di questa sezione speciale per il volontariato nell'ambito del comitato consultivo, proprio per dare maggiori contenuti concreti alla logica di questa legge, che vuole, accanto alla cooperazione tecnica ed economica, prevedere anche in termini più precisi e netti il ruolo del volontariato civile.

Ritengo che in sostanza non vi siano differenze di fondo tra le opinioni che sono state espresse. L'onorevole Bottarelli parlava di una esigenza di razionalizzazione della legge, che a mio avviso non viene ad essere diminuita con l'approvazione dell'articolo 37 nell'attuale testo. Pertanto mi unirei anch'io alla richiesta rivolta ai colleghi presentatori dell'emendamento di non voler insistere. Nel caso in cui questo appello non fosse accolto, il mio parere non potrebbe che essere negativo.

SANZA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Invito l'onorevole Bottarelli a rivedere la propria posizione e a ritirare l'emendamento.

BOTTARELLI. Le argomentazioni dei colleghi della democrazia cristiana e, da ultimo, quelle del relatore non mi hanno affatto convinto. Mi richiamo alle considerazioni svolte dall'onorevole Conte, poi riprese dall'onorevole Giancarla Codrignani, in ordine al carattere di razionalizzazione, e quindi puramente strumentale, che si attribuiva al nostro emendamento,

nonché alla necessità di arrivare ad una struttura più agile e snella di intervento. Tuttavia, per quanto non sia affatto convinto delle argomentazioni addotte, ritiro l'emendamento. Desidero però far presente la necessità di avere complessivamente, nella gestione della legge, una visione globale, comprensiva di tutti gli aspetti e gli strumenti che operano per l'attuazione della legge stessa.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bottarelli, rilevando che siamo riusciti ad arrivare fino a questo punto in accordo generale su una legge di così alto significato politico, evitando contrapposizioni.

Gli onorevoli Lezzi e Riccardo Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 16, agli enti, istituti e organismi riconosciuti idonei ai sensi del precedente comma possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 14, lettera i), sentito il parere della sezione speciale di cui all'articolo 15, contributi per l'informazione, la selezione, la formazione e tutte le altre operazioni necessarie per il migliore impiego dei volontari, nonché per le spese di viaggio o di equipaggiamento dei volontari stessi. Ai volontari in servizio civile può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura indispensabile per lo adempimento dei propri compiti operativi, nei modi indicati al precedente articolo 15.

LOMBARDI RICCARDO. La finalità dell'emendamento era anche quella di non preordinare la necessità di una fornitura di attrezzature. Comunque, poiché non è rilevante, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Lezzi e Riccardo Lombardi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quarto comma.

Gli onorevoli Codrignani Giancarla e Bottarelli hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole: con priorità con la parola: esclusivamente.

LOMBARDI RICCARDO. Ritiro il mio emendamento e mi associo a quello degli onorevoli Codrignani Giancarla e Bottarelli.

CODRIGNANI GIANCARLA. L'emendamento proposto non verte proprio sulla logica del volontariato, ma sul riconoscimento di indennità ad enti privati. La « priorità » alle iniziative degli enti che provvedono ad inviare volontari nei paesi in via di sviluppo va legata all'avverbio « esclusivamente »; la concessione di questi contributi non può presupporre una cautela che determini una sfumatura nei confronti di altre ipotesi che non sono comprese nella nostra programmazione. Poiché l'impiego di quel volontariato che abbiamo appena finito di apprezzare come posizione di impegno sociale dei giovani deve trovare un riconoscimento, riteniamo sia giusto fare questa sostituzione.

SALVI. Sono stato io che in sede di comitato ho chiesto di inserire rispetto alla legislazione precedente il criterio della priorità. Ritengo infatti che sia giusto aiutare non solo gli enti che si dedicano alla formazione, alla selezione del volontariato ed alla illustrazione delle attività relative, ma anche gli enti che, oltre a svolgere queste iniziative, inviano loro volontari nei paesi in via di sviluppo almeno per due anni.

Ora, passare da questo criterio della « priorità » a quello dell'« esclusivamente » mi pare sia un passo eccessivo. Si rischia infatti di escludere da qualsiasi possibilità di aiuto enti che svolgono quella funzione e che qui sono stati prima elencati, in quanto il criterio dell'impiego del volontariato nei paesi in via di sviluppo diventerebbe il fatto determinante e praticamente preclusivo di qualsiasi altra ini-

ziativa. Ritengo che l'essere passati da una legislazione in cui non esisteva il criterio della priorità a questo articolo in cui il criterio stesso è previsto rappresenti un passo avanti e permetta di vivere a quegli organismi che, pur non inviando volontari, svolgono un'attività strettamente collegata con quella dei volontari stessi.

CATTANEI, *Relatore*. Concordo con le considerazioni espresse dall'onorevole Salvi; l'avverbio « esclusivamente » escluderebbe qualsiasi possibilità da parte del ministero e delle sezioni consultive di esaminare in casi particolari l'ipotesi di concedere contributi anche a quegli enti che ne abbiano necessità per l'attività che svolgono.

Poiché il problema non mi pare abbia una rilevanza determinante e considerando che abbiamo già compiuto un notevole passo avanti rispetto alla precedente legislazione, prego l'onorevole Giancarla Codrignani e gli altri presentatori di ritirare questo emendamento, trasformandolo magari in un ordine del giorno.

In ogni caso se questo mio invito non dovesse essere accolto, dovrò dichiararmi contrario all'emendamento.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla decisione della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Giancarla Codrignani insiste per la votazione del suo emendamento?

CODRIGNANI GIANCARLA. Sì, insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Codrignani, sul quale il relatore si è dichiarato contrario, mentre il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 37 nel testo originario di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame degli emendamenti accantonati. All'articolo 33 gli onorevoli Giancarla Codrignani e Conte avevano presentato un emendamento sostitutivo sul quale il relatore si è dichiarato contrario.

I presentatori insistono per la votazione?

CODRIGNANI GIANCARLA. Lo ritiriammo.

PRESIDENTE. All'articolo 34 gli onorevoli Giancarla Codrignani e Bottarelli avevano presentato un emendamento sostitutivo, sul quale il relatore si è dichiarato contrario.

I presentatori insistono per la votazione?

CODRIGNANI GIANCARLA. Lo ritiriammo.

PRESIDENTE. All'articolo 36 gli onorevoli Bottarelli e Cristina De Santis Papa avevano presentato un emendamento sostitutivo sul quale il relatore si è dichiarato contrario.

I presentatori insistono per la votazione?

PAPA DE SANTIS CRISTINA. Lo ritiriammo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 38.

(Diritti dei volontari).

Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 36, la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da Amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari este-

ri e del tesoro, su proposta delle Amministrazioni di appartenenza o vigilanti. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad un'indennità di reinserimento, nella misura stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, su proposta della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera a) e di quello di cui all'articolo 40;

c) al riconoscimento del servizio prestato nei paesi in via di sviluppo, secondo quanto disposto all'articolo 24 della presente legge;

d) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 40 della presente legge.

Quando l'indennità di cui alla precedente lettera b) non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore essa è dovuta interamente o parzialmente dal Dipartimento.

La disposizione di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo è applicabile a tutti coloro che abbiano prestato opera di servizio civile volontario nella cooperazione internazionale ai sensi delle leggi 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modifiche, e 15 dicembre 1971, n. 1222.

Gli onorevoli Giancarla Codrignani e Conte hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, paragrafo b), sostituire le parole: di cui all'articolo 37, con le altre: di cui all'articolo 15.

CODRIGNANI GIANCARLA. Lo ritiriammo.

Gli onorevoli Cristina De Santis Papa e Antonio Conte hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, paragrafo a), dopo le parole: « da determinare », aggiungere l'altra: « periodicamente ».

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Papa De Santis-Conte.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 38 che, con la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 38.

(Diritti dei volontari).

Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 36, la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da Amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, su proposta delle Amministrazioni di appartenenza o vigilanti. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad un'indennità di reinserimento, nella misura stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro del tesoro, su proposta della Se-

zione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 37, primo comma, con esclusione del personale di cui alla precedente lettera a) e di quello di cui all'articolo 40;

c) al riconoscimento del servizio prestato nei paesi in via di sviluppo, secondo quanto disposto all'articolo 24 della presente legge;

d) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora benefico del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 40 della presente legge.

Quando l'indennità di cui alla precedente lettera b) non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o parzialmente dal Dipartimento.

La disposizione di cui alla lettera c) del primo comma del presente articolo è applicabile a tutti coloro che abbiano prestato opera di servizio civile volontario nella cooperazione internazionale ai sensi delle leggi 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modifiche, e 15 dicembre 1971, n. 1222.

(È approvato).

Poiché agli articoli 39, 40, 41 e 42 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 39.

(Doveri dei volontari).

I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del capo della Rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di lavoro ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 36.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso d'inosservanza di quanto disposto nel primo comma o in grave mancanza — accertate nelle debite forme — ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'articolo 38 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 40 e 41; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza.

Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

a) quando Amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali essi prestano la loro opera in un determinato paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

(È approvato).

ART. 40.

(Servizio militare: rinvio e dispensa).

I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 33 in paesi extraeuropei e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, nei limiti del contingente di cui all'articolo 43 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad

ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata alla prestazione del servizio militare.

(È approvato).

ART. 41.

(Servizio militare: modalità per il rinvio).

Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del Dipartimento, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 36.

Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 43 dandone comunicazione al Dipartimento.

Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

(È approvato).

ART. 42.

(Servizio militare: modalità per la dispensa).

Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato rilasciato dalla Rappresentanza competente per territorio o dal Dipartimento, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 39 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

Durante il periodo di sospensione della attività scolastica che eccede la durata delle ferie consentita ai sensi dell'articolo 34, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, ai fini del compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'articolo 40, a compiti di cooperazione adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la Rappresentanza italiana competente per territorio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 43.

(Contingente dei rinvii).

Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

Gli onorevoli Cristina De Santis Papa e Bottarelli hanno presentato il seguente emendamento:

Alla riga due, sostituire le parole: ogni biennio, con le altre: ogni triennio.

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 43, che, con la modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 43.

(Contingente dei rinvii).

Il numero complessivo dei rinvii è determinato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 44. Ricordo che, nella seduta del 19 ottobre 1978, avevamo approvato in via di principio l'emendamento governativo, aggiungendo ad esso la seconda parte di un emendamento Cardia ed altri, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Pertanto, pongo in votazione l'articolo 44 che, a seguito delle modifiche approvate, risulta così formulato:

ART. 44.

(Stanzamenti).

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata per il periodo 1979-1983 la complessiva spesa di lire 300 miliardi che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri in ragione di:

miliardi 32 nell'anno 1979;
miliardi 47 nell'anno 1980;
miliardi 60 nell'anno 1981;
miliardi 75 nell'anno 1982;
miliardi 86 nell'anno 1983.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per gli anni 1980 e suc-

cessivi, gli stanziamenti suddetti potranno essere aumentati in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi. Gli stanziamenti stessi sono integrati di diritto dalle disponibilità di bilancio previste dalle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, ivi comprese le somme non impegnate nei precedenti esercizi.

Alla copertura dell'onere di lire 32 miliardi relativo all'anno 1979, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli anni successivi si provvederà con stanziamenti sul bilancio dello Stato, calcolati in percentuale del prodotto nazionale lordo, sulla base degli impegni assunti dall'Italia nelle sedi internazionali competenti.

Con gli stanziamenti di cui ai precedenti commi, e con ogni altro successivo stanziamento relativo alla cooperazione allo sviluppo, il Dipartimento è autorizzato altresì a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo del Dipartimento, di cui all'articolo 17; per l'attrezzatura e per il funzionamento del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, del Comitato direzionale e del Dipartimento stesso, sovvenendo a tutti i relativi fabbisogni d'ufficio in forma diretta e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, in relazione all'articolo 14 della legge 29 giugno 1940, n. 802; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato ed aggiuntivo; per le missioni di controllo delegate a personale delle rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti; nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di paesi in via di sviluppo, invitate per la trattazione dei problemi attinenti alla cooperazione con i paesi stessi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 45.

(Sede del Dipartimento).

L'immobile denominato B. attualmente adibito a Casa internazionale dello studente ai sensi della legge 15 marzo 1958, numero 309 e successive modificazioni, è posto a disposizione esclusiva del Dipartimento per l'adempimento delle finalità previste dalla presente legge, nonché per l'ospitalità a borsisti dei paesi in via di sviluppo e a frequentatori dei corsi, e per eventuali attività culturali e ricreative a favore dei medesimi. Il Dipartimento può a tal fine avvalersi di enti, istituti ed organismi convenzionati ai sensi dell'articolo 16.

Gli onorevoli Bottarelli e Antonio Conte hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

BOTTARELLI. Mentre noi discutevamo, in sede di Comitato ristretto, sul testo della nuova legge di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, veniva emanato un decreto interministeriale che trasferiva l'uso degli immobili, già utilizzati, all'Opera universitaria della città di Roma. Ora con questo articolo si verrebbe a modificare il tutto anche se riconosciamo la giusta esigenza che il Dipartimento ha di essere dotato di un immobile. Per tale ragione, pregherei il rappresentante del Governo di accettare questo emendamento riservandomi, se del caso, la facoltà di presentare un ordine del giorno che inviti il Governo a trattare con l'Opera universitaria affinché il problema venga risolto di comune accordo.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi dispiace di non poter accogliere l'emendamento proposto dagli onorevoli Bottarelli e Conte. Infatti se lo articolo 45 venisse soppresso, il Dipartimento non verrebbe messo nella condizione di operare per cui verrebbe ad essere snaturato lo spirito stesso che anima il provvedimento di legge al nostro esame.

Intendo, invece, proporre una soluzione mediana e tale da permettere all'Opera universitaria di trovare nuovi alloggi dietro un contributo statale. All'uopo il Governo si riserva di presentare formalmente il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 45: « All'Opera universitaria, che attualmente occupa i locali del predetto immobile, il Dipartimento concederà — sui fondi di cui all'articolo 44 — un contributo non superiore a lire 1 miliardo al fine di agevolare la sistemazione in altra sede degli studenti ivi alloggiati, da attuarsi gradualmente entro 3 anni. Tale contributo verrà versato in quote proporzionali alla consistenza dei locali che verranno messi di volta in volta a disposizione del Dipartimento ».

LOMBARDI RICCARDO. Sono dell'opinione che l'approvazione di questa norma, pure con l'aggiunta proposta dal Governo, provocherebbe inevitabilmente un conflitto tra Opera universitaria e Dipartimento.

Ritengo che la soluzione migliore sia quella di sopprimere l'articolo 45 e cercare di risolvere il problema della sede del Dipartimento con altri strumenti, non legislativi, ad esempio tramite la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo in questa direzione.

SALVI. Vorrei far notare che il servizio per la cooperazione ha già sede nei locali di cui all'articolo in questione. Se dovessimo, pertanto, sopprimere tale articolo, si porrebbe il problema concreto di trovare una sede per il Dipartimento che si va a costituire.

CORGHI. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Lombardi Riccardo. Credo che la proposta dell'onorevole Bottarelli, di sopprimere l'articolo, sia ragionevole perché lascia aperta la strada ad una intesa con l'Opera universitaria.

Cercare di risolvere la questione attraverso una norma di legge, che contrasterebbe con il decreto ministeriale precedentemente adottato, non è una procedura corretta.

Il Governo da parte sua ha manifestato la più ampia disponibilità a trovare una soluzione ragionevole. Si tratta quindi di lasciare spazio a questa possibilità d'intesa con l'Opera universitaria e accettare le conclusioni che scaturiranno da questo incontro.

Mi dichiaro comunque favorevole alla presentazione di un ordine del giorno in cui si inviti il Governo a procedere in tale direzione.

SPINELLI. Mi associo pienamente alle considerazioni svolte dagli onorevoli Corghi e Riccardo Lombardi e aggiungo che mi sembra abbastanza strano che il primo uso degli stanziamenti lo facciamo a favore dell'Opera universitaria.

SALVI. Desidererei che il Governo mi fornisse alcuni chiarimenti in merito all'attuale situazione dei locali in oggetto, una parte dei quali è occupata dall'Opera universitaria, un'altra parte dagli uffici della cooperazione tecnica. Vi è forse il rischio, in caso di approvazione dell'emendamento soppressivo, che tali uffici vengano privati anche dei locali che ora occupano?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi permetto di insistere per una definizione legislativa di questo problema. Da anni il Ministero degli esteri ha tentato di venire a capo della situazione degli stabili in cui oggi operano gli uffici della cooperazione tecnica, e quindi trovare una soluzione con i legittimi proprietari. Ma tramite amministrazione della pubblica istruzione e l'Opera universitaria, oltre che l'ex CONI, non è stato mai possibile risalire ad una legittimità di proprietà, e tanto meno di possesso di questi ambienti che, tra l'altro, vengono utilizzati dagli studenti universitari in un modo che vorrei definire quanto mai « incerto » per la scelta degli studenti ed il diritto che essi hanno sui locali stessi.

Per una migliore razionalizzazione ed utilizzazione di questi ambienti che, per

la vicinanza al Ministero degli esteri, sono funzionali al lavoro del Dipartimento e quindi al collegamento diretto con le altre direzioni generali e con la classe politica che deve sovrintendere al Dipartimento stesso, e per offrire all'Opera universitaria una soluzione più adeguata alla ricerca di locali più vicini ai centri universitari, è sembrato opportuno al Governo presentare un emendamento con il quale si viene incontro alle esigenze dell'Opera universitaria e del Dipartimento che avrebbe in questo modo, in un periodo di tempo utile, la possibilità di utilizzare locali che risultano i più idonei alle finalità del Dipartimento stesso.

CATTANEI, *Relatore*. Ma chi è il proprietario di questi immobili?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Lo Stato. L'amministrazione della pubblica istruzione ritiene di non avere l'autorità di prendere delle decisioni in proposito e vi è quindi una occupazione di fatto. Si tratta in sostanza di una gestione difficile da definire.

SALVI. La situazione mi sembra in realtà molto confusa, anche per questa convivenza degli uffici del servizio della cooperazione tecnica con l'Opera universitaria. Per chiarire la questione penso potrebbe essere utile arrivare ad una definizione legislativa.

Vorrei ricordare che l'immobile in questione, situato di fronte al Ministero degli esteri, è composto di due blocchi: la palazzina A e la palazzina B. L'Opera universitaria occupa e ha in gestione i locali della palazzina A, mentre nella palazzina B, che è quella che viene presa in considerazione dall'articolo 45, vi sono gli uffici della cooperazione tecnica. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 438, affida solo la gestione di questi locali all'Opera universitaria che non sarebbe quindi nemmeno in grado di trattare con il Ministero degli esteri per la definizione dell'appartenenza dell'immobile.

Sono quindi favorevole all'approvazione dell'articolo 45 con l'emendamento presentato dal Governo in modo da dare, solo per quanto riguarda la palazzina B, la possibilità di provvedere, in un certo lasso di tempo, allo spostamento e alla sistemazione di questi uffici dell'Opera universitaria che hanno sede ora in questo immobile.

CATTANEI, *Relatore*. Condivido le perplessità dei colleghi circa l'opportunità di inserire nel provvedimento in discussione le disposizioni previste dall'articolo 45. Meglio sarebbe stato se il Ministero fosse riuscito ad individuare una soluzione capace di evitare il ricorso al Parlamento per l'emanazione di una disposizione legislativa. Non essendo ciò stato possibile, udite le considerazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, mi rimetto alla Commissione per ambedue gli emendamenti.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritiro l'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 45, di cui gli onorevoli Bottarelli e Conte hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

Propongo di sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: « Assegnazione di immobile al Dipartimento ».

(Così rimane stabilito).

Poiché ai successivi articoli 46 e 47 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 46.

(Operatività della legge n. 1222 del 1971).

I programmi di cooperazione tecnica già deliberati o in corso di esecuzione in base alla legge 15 dicembre 1971, n. 1222,

restano operanti anche dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando verranno nominati i nuovi organi di amministrazione attiva e consultivi previsti dalla presente legge, le rispettive funzioni verranno espletate dai corrispondenti organi previsti dalla citata legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

(*E approvato*).

ART. 47.

(*Norme transitorie*).

Fino a quando saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme precedentemente in vigore.

(*E approvato*).

Passiamo all'esame delle tabelle.

Do lettura della prima tabella.

TABELLA A

INDENNITA BASE MENSILE

A) *Personale direttivo*:

1) Dirigenti generali, Magistrati, Docenti, Primari medici, Ospedalieri di I classe, ed altro personale civile o militare equiparato:

livelli a), b) L. 382.000
livello c) L. 340.000

2) Dirigenti superiori; Magistrati, Docenti, Primari medici di II e III classe, ed altro personale civile o militare equiparato L. 290.000

3) Primi dirigenti, Magistrati, Docenti, Aiuti medici del I e del II livello funzionale, ed altro personale civile o militare equiparato L. 267.000

4) Personale direttivo senza qualifica dirigenziale, con parametro 387, 426 e 530; Magistrati, Docenti, Assistenti medici del I e del II livello funzionale; Aiuti medici del III e del IV livello funzionale, ed altro personale civile o militare equiparato L. 195.000

5) Restante personale direttivo; Assistenti medici del III e del IV livello funzionale, ed altro personale civile o militare equiparato L. 180.000

B) *Personale di concetto*:

1) Personale con parametro 307 e superiore; Personale paramedico del VI, del VII e VIII livello funzionale (ostetrico, terapeuta riabilitazione, capo sala, tecnico laboratorio, tecnico RX, tecnico anestesista); Docenti ed altro personale civile o militare equiparato . . . L. 134.000

2) Restante personale di concetto ed equiparato (civile o militare); Personale paramedico del livello funzionale 5° (infermiere professionali) . . . L. 115.000

C) *Personale esecutivo*:

1) Personale con parametro 183 e superiore; Aiutanti, Marescialli e Sergenti Maggiori delle Forze Armate; Personale paramedico del livello funzionale 3° e 4° (infermiere generiche) . . L. 91.000

2) Restante personale esecutivo ed equiparato (civile o militare); personale paramedico del livello funzionale 1-2 . . . L. 87.000

Il Governo ha presentato la seguente nuova tabella A, interamente da sostituire:

TABELLA A

INDENNITA BASE MENSILE

A) *Personale direttivo:*

1) Dirigenti generali; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato . L. 290.000

2) Dirigenti superiori; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; primari medici di ogni classe e aiuti medici di prima classe L. 260.000

3) Primi dirigenti; ispettori generali; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; aiuti medici di seconda, terza e quarta classe . L. 240.000

4) Direttori aggiunti di divisione; magistrati, docenti ed altro personale civile o militare equiparato; assistenti medici . L. 195.000

5) Direttori di sezione; docenti ed altro personale civile o militare equiparato L. 170.000

6) Restante personale direttivo, ed altro personale civile o militare equiparato L. 140.000

B) *Personale di concetto:*

1) Segretari capi; docenti ed altro personale civile o militare equiparato L. 110.000

2) Segretari principali; docenti ed altro personale civile o militare equiparato; personale paramedico del sesto, settimo e ottavo livello L. 100.000

3) Restante personale di concetto ed equiparato; infermieri professionali L. 92.000

C) *Personale esecutivo:*

1) Coadiutori superiori; aiutanti, marescialli delle Forze armate L. 88.000

2) Coadiutori principali; sergenti maggiori delle Forze armate L. 84.000

3) Restante personale esecutivo ed equiparato (civile o militare); infermieri generici . . L. 80.000

CATTANEI, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo, interamente sostitutivo della tabella A, favorevole il relatore.

(È approvato).

Poiché alla successiva tabella non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TABELLA B

Contingenti minimi del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ad detto al Dipartimento:

Carriere direttive n. 15

Carriere di concetto n. 14

Carriera esecutiva n. 14

Carriera ausiliaria n. 8

(È approvata).

Gli onorevoli Bottarelli e Antonio Conte hanno presentato il seguente emendamento al titolo:

Sostituire alla parola: emergenti, la dizione: in via di sviluppo.

CATTANEI, *Relatore*. Ritengo che la parola « emergenti » sia forse più adatta per indicare un carattere di maggiore globalità della politica di intervento del nostro paese nei confronti dei paesi ai quali si rivolge, in quanto la dizione paesi emergenti si riferisce ai paesi emergenti non solo in campo economico, ma anche politico. Mi rimetto tuttavia alla Commissione.

SANZA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO